



**Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI**

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado secondaria e II grado  
(Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione, prodotti del  
territorio e gestione delle risorse forestali e montane)

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - ☎0771/730050

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24

Sito Web: <http://www.comprensivoitri.it>

✉: [ltic83500q@istruzione.it](mailto:ltic83500q@istruzione.it) PEC: [ltic83500q@pec.istruzione.it](mailto:ltic83500q@pec.istruzione.it)

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV



Itri, 5 febbraio 2022

Agli studenti  
Alle famiglie  
Ai docenti  
Al personale

**Nuove norme sulla tutela degli alunni e del personale in relazione al contagio covid.**

**La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE del 4 febbraio 2022 , n. 5 .** Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, in vigore da oggi 5 febbraio 2022, ridisegna le regole di tutela della comunità scolastica:

<b>SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe  Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Sospensione per cinque giorni dell'attività didattica in presenza	
<b>SCUOLE PRIMARIE</b>	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFP2 sia ai docenti che agli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi tra gli alunni presenti in classe  Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica è in presenza con FFP2 da parte dei docenti e alunni con età superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Per coloro che diano dimostrazione di: 1)Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2)Essere guariti da meno di 120 gg 3)Dose di richiamo  Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFP2 di docenti e alunni superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
<b>SSIG e SSIG</b>	Un caso di positività fra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFP2 docenti e alunni	
	≥ 2 casi di positività fra gli alunni presenti in classe  Accertamento del 2 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFP2 docenti e alunni	Per coloro che diano dimostrazione di: 1)Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2)Essere guariti da meno di 120 gg 3)Dose di richiamo  Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni maggiorenni direttamente	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
<b>Certificazioni verdi Covid</b>	A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 gg la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid-19 che ha validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione.		

Stanno nel frattempo arrivando specifiche dal nostro Ministero nonché dal Ministero della Salute per la definizione di particolari e dettagli che serviranno a completare gradualmente il quadro operativo.

Nell'auspicio che questo nuovo percorso sia verso un orizzonte di salute e serenità si augura a tutta la comunità una buona e felice prosecuzione di lavoro e di studio

**Prof.ssa Lidia Cardi**

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005